**della Commissione ambiente, territorio ed energia**

**sul messaggio 30 settembre 2021 concernente le modifiche del Piano direttore cantonale n. 17 - Maggio 2021 - Scheda V7 Discariche**

**OSSERVAZIONE AI RICORSI**

# Introduzione

Il Piano direttore cantonale (PD) è il principale strumento a disposizione dei Cantoni per pianificare il proprio sviluppo e coordinare di conseguenza le attività di incidenza territoriale. Esso è vincolante per tutte le autorità che nell'esercizio del loro potere e delle loro funzioni svolgono compiti che hanno un effetto sull'organizzazione del territorio; i privati non sono vincolati dal PD. Il PD è suddiviso in obiettivi pianificatori, schede e piani; le schede a loro volta sono strutturate in indirizzi, misure e compiti. Ogni provvedimento è assegnato a una categoria in base al suo grado di consolidamento (informazioni preliminari, risultati intermedi, dati acquisiti).

Le schede di PD sono adottate dal Consiglio di Stato, previa consultazione prevista dall’art. 4 LPT. Contro le modifiche più importanti (revisioni e adattamenti) Comuni, Enti regionali di sviluppo ed altri enti interessati hanno facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione delle modifiche. È possibile interporre ricorso solo contro i provvedimenti di dato acquisito.

I ricorsi in esame sono rivolti contro gli adattamenti della scheda V7 Discariche adottati dal Consiglio di Stato nel pacchetto di modifiche del PD n. 15. I ricorsi contestano in particolare la perdita di terreno agricolo pregiato (Superfici per l’avvicendamento colturale – SAC) causato dalla realizzazione della discarica di Quartino 2 e la prospettiva di compensare queste superfici tramite la sistemazione della futura discarica alla Buzza di Biasca.

# lE MODIFICHE DELLA scheda v7 discariche DI MARZO 2020

## 2.1 Le proposte di modifica

Le modifiche della scheda V7 di marzo 2020 hanno due scopi:

1. inserire nel PD, con il grado di dato acquisito, l’ampliamento della discarica per inerti già in funzione a Torre (Blenio), tramite una seconda tappa, per circa 200'000 m3. Ciò permetterà di coprire il fabbisogno della regione per quindici o vent’anni;
2. portare dal grado di ipotesi preliminare a quello di dato acquisito la creazione della discarica di Quartino 2, vicino alla discarica già attiva. Come informazione preliminare Quartino 2 è stata inserita nel PD nel 2014.

La proposta di portare il progetto di nuova discarica di Quartino al grado di dato acquisito giunge dopo vari anni dedicati a studiare complesse problematiche, concernenti l’inserimento paesaggistico, l’occupazione di zona agricola SAC e il corridoio faunistico. L’esito di questi studi è esposto nello *Studio di base per la proposta di modifica della scheda V7*, realizzato da SPAAS – SST, di giugno 2019.

Per quanto riguarda la perdita di terreni agricoli SAC, il *Rapporto esplicativo* (pag. 12) si esprime come segue:

*Inizialmente lo studio di base ha cercato la possibilità di operare un compenso reale ricercando aree idonee a tale scopo nel Comune di Gambarogno o nelle vicinanze. La ricerca è risultata infruttuosa, ragione per cui questa ipotesi è stata accantonata. Il progetto è quindi stato sviluppato in modo tale da recuperare interamente sul corpo della discarica le superfici agricole occupate, tramite pianori sulla discarica con pendenza <15% che permetterebbero un compenso quantitativo della zona SAC, e scarpate con pendenza <50% quale compenso reale (quantitativo e qualitativo) della zona agricola. Nonostante lo sforzo a livello di studio di base per proporre un compenso sulla sommità della discarica, queste superfici non riflettono quelle sottratte sul Piano di Magadino in termini di funzionalità e utilizzo agricolo intensivo.*

*Generalmente il compenso andrebbe ricercato nelle vicinanze del progetto. In Ticino quest’esercizio diventa sempre più difficile, soprattutto a causa della morfologia del territorio con un fondovalle stretto e occupato da diverse funzioni. Uno dei compiti da affrontare successivamente sarà quindi quello di ricercare nuovamente dei possibili compensi reali. Allo stato attuale, un possibile compenso reale dei 2.7 ha di superficie SAC persa può essere ricercato nelle nuove superfici SAC recuperate attraverso l’ipotesi di sistemazione della futura discarica alla Buzza di Biasca, recentemente consolidata in dato acquisito nella scheda V7. Questo progetto permette infatti la creazione ex novo di ca. 3.2 ha di zona agricola SAC. Dal profilo funzionale i due progetti presentano un legame evidente, trattandosi dello stesso tipo di impianto (discarica di tipo B) e dello stesso ente promotore (Cantone). Anche dal profilo temporale i due progetti presentano delle affinità, rendendo di fatto plausibile considerare parte della superficie SAC creata dalla discarica alla Buzza di Biasca quale compenso reale della superficie SAC sottratta dalla discarica di Quartino 2, per un totale di 2.7 ha. A livello cantonale il bilancio SAC rimane dunque in equilibrio.*

*Questa conclusione non deve tuttavia pregiudicare, come già detto in precedenza, la ricerca di possibili ulteriori compensi reali nel Comune di Gambarogno o più in generale sul Piano di Magadino, da affrontare nell’ambito della pianificazione successiva (PUC).*

## 2.2 Le osservazioni dell’ARE

Il 14 luglio 2020 il DT ha richiesto all’ARE di effettuare l’esame preliminare delle modifiche. Il 26 febbraio 2021 il Cantone ha ricevuto il rapporto federale. L’ARE ha formulato due osservazioni. Innanzitutto, ha segnalato che il Cantone Ticino rispetta solo di misura il contingente minimo cantonale di SAC, quindi ogni sottrazione di tali superfici va valutata con attenzione. L’ARE quindi parte dal presupposto che i 2.7 ha di SAC sottratti dalla discarica di Quartino 2 sul Piano di Magadino verranno compensati.

Nel *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* il Consiglio di Stato prende posizione: «*Il CdS è consapevole di questa problematica. Il tema è trattato nel capitolo 3 del Rapporto esplicativo della scheda. Per mantenere inalterato il bilancio delle SAC a scala cantonale la soluzione proposta è quella di compensare i 2.7 ha con le nuove SAC prodotte dalla sistemazione della discarica della Buzza di Biasca. Non solo, nell’ambito dell’allestimento del PUC saranno ricercati dei possibili compensi sul territorio del Comune di Gambarogno o più in generale sul Piano di Magadino. A garanzia di questo modo di procedere, nell’Allegato 1 del progetto di scheda è stata inserita un’indicazione per la pianificazione delle utilizzazioni volta ad assicurare la ricerca dei compensi delle SAC, indicazione che è mantenuta nella versione definitiva di scheda*» (pag. 6).

Un’altra osservazione della Confederazione riguarda la sottostazione di Magadino. Nell’ambito del Piano settoriale elettrodotti (PSE 109) sono allo studio alcune varianti per il spostamento. Una di esse potrebbe trovarsi in conflitto con la discarica. Il Consiglio di Stato rassicura sul fatto che sarà garantito il coordinamento fra PUC della discarica e PSE 109.

## 2.3 La consultazione

Dall’8 giugno all’8 luglio 2020 il Consiglio di Stato ha posto in consultazione pubblica ai sensi dell’art. 11 della Lst le modifiche delle schede di Piano direttore (PD) V7 Discariche, P4 Componenti naturali e V13 Prevenzione degli incidenti rilevanti.

In merito alla scheda V7 sono giunte osservazioni dal Municipio di Gambarogno, dal Patriziato di Contone e dall’Azienda forestale Parco S.A.

Il Municipio di Gambarogno si è dichiarato favorevole al progetto di ampliamento della discarica di Quartino e ha chiesto di essere coinvolto nell’elaborazione del relativo PUC.

Il Patriziato di Contone e l’Azienda forestale Parco S.A. hanno fatto presente che il corpo B della discarica occuperà un’area situata in zona AP nel Comune di Gambarogno dove si trovano la piazza di raccolta degli scarti vegetali, gli stabili in uso al Patriziato e quelli dell’Azienda forestale del Gambarogno, e hanno chiesto che questi spazi siano recuperati altrove. Il Consiglio di Stato, nel rapporto sulla consultazione, afferma di essere cosciente del problema; già l’allegato 1 della scheda V7 stabilisce che la ricerca di una compensazione della zona AP sottratta dalla discarica è una condizione per l’elaborazione del PUC.

In sede di consultazione non sono pervenute osservazioni concernenti la perdita di terreno agricolo o la sua compensazione.

# i ricorsi

Con risoluzione del 14 aprile 2021, il Consiglio di Stato ha adottato gli adattamenti delle schede V7 e P4, nonché la nuova scheda V13, ai sensi degli artt. 13 e 17 cpv 2 Lst, e ha deciso gli aggiornamenti della scheda P9 ai sensi dell’art. 17 cpv 3 Lst. Il fascicolo *Modifiche del Piano direttore n. 17 – Maggio 2021, Scheda V7 Discariche, Scheda P4 Componenti naturali, Scheda V13 Prevenzione degli incidenti rilevanti* e il fascicolo sul relativo *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* sono stati pubblicati presso le cancellerie di tutti i Comuni del Cantone dal 17 maggio al 16 giugno 2021 a norma dell’art. 13 cpv. 2 Lst. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione i Comuni, gli Enti regionali di sviluppo e gli altri enti interessati potevano presentare ricorso al Gran Consiglio contro l’adozione degli adattamenti di grado dato acquisito.

Sono pervenuti due ricorsi: da parte del Comune e del Patriziato di Biasca e da parte dell’Unione contadini ticinesi e del Segretariato agricolo cantonale.

## 3.1 Ricorso del Comune e del Patriziato di Biasca

Il Comune e il Patriziato di Biasca ritengono che la procedura di adozione violi il diritto di partecipazione e di informazione dei ricorrenti. Infatti, pur essendo evidentemente toccati dall’ipotesi di compensare alla Buzza di Biasca i terreni SAC persi a Quartino, né il Municipio né il Patriziato sono stati preventivamente coinvolti.

Inoltre, i ricorrenti richiamano il *Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture* dell'8 maggio 2020, emanato dalla Confederazione, e il relativo *Rapporto esplicativo*. Il Piano settoriale fissa l’estensione minima nazionale delle SAC e la rispettiva ripartizione tra i Cantoni (art. 29 Ordinanza sulla pianificazione del territorio - OPT). Il Cantone Ticino deve possedere un'estensione minima di SAC di 3'500 ettari. Le SAC devono essere gestite in modo tale da preservarne a lungo termine la qualità e un eventuale consumo non può avvenire senza una precedente ponderazione degli interessi ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 OPT. Secondo i ricorrenti, questi principi sono stati disattesi. Il Cantone propone come possibile luogo per una compensazione reale la Buzza di Biasca, che però si trova ad alcune decine di chilometri di distanza; inoltre, si tratta solo di un’ipotesi, senza indicazione alcuna della quantità di terreno che sarebbe possibile recuperare, mentre la compensazione deve essere possibile e certa. Non si motiva perché la compensazione non sarebbe attuabile nel Comune di Gambarogno o nelle vicinanze.

I ricorrenti chiedono quindi di annullare le modifiche della scheda R7 e di ritornare gli atti al Consiglio di Stato.

## 3.2 Ricorso dell’Unione contadini ticinesi e del Segretariato agricolo cantonale

I ricorrenti giudicano non pertinente l’ubicazione della discarica Quartino 2 fuori zona edificabile e industriale e deplorano la perdita di 2.7 ettari di superficie agricola, catalogata come SAC, a causa della sua realizzazione. Le superfici agricole sono molto preziose, eppure si assiste alla loro costante diminuzione, sacrificate per l’edificazione delle più svariate opere. Le aree SAC sono protette da leggi federali e cantonali e devono essere preservate. L’ARE, nel suo esame preliminare, ha fatto presente l’importanza della perdita di terreno agricolo e dà per scontato il suo compenso. Il ricorso chiede che si provveda a una compensazione reale delle superfici perse, non qualitativa e men che meno pecuniaria. Il progetto di una compensazione tramite le nuove SAC ricavate grazie alla sistemazione della discarica della Buzza di Biasca non convince, a causa dell’eccessiva distanza da Quartino.

In conclusione, i ricorrenti domandano, in via principale, che gli adeguamenti della scheda V7 non siano approvati; in subordine, che sia trovata una nuova ubicazione della discarica nel Gambarogno che non causi la perdita di terreno SAC.

# la posizione del Consiglio di stato

## 4.1 In merito al Ricorso del Comune e del Patriziato di Biasca

Il Consiglio di Stato nel suo messaggio risponde che il ricorso è privo di oggetto, perché l’ipotesi di compensare presso la Buzza di Biasca l’area SAC sottratta per la discarica di Quartino 2 non è una misura della scheda V7. La procedura durante la quale saranno individuate soluzioni concrete per la compensazione reale delle SAC è quella per l’adozione del PUC. In questo contesto sarà definita in dettaglio la conformazione della discarica e quindi potrà essere calcolata l’estensione delle SAC eventualmente sottratte. Saranno studiate le soluzioni concrete per la loro compensazione reale, individuando diverse varianti e svolgendo la ponderazione degli interessi.

Il Consiglio di Stato precisa: «*a garanzia di questo modo di procedere, nell’Allegato I della scheda è stata inserita un’indicazione per la pianificazione delle utilizzazioni volta ad assicurare i compensi delle SAC, che, secondo il* Rapporto esplicativo *che ha accompagnato la consultazione e il* Rapporto sulla consultazione ed esplicativo *che ha accompagnato l’adozione e pubblicazione saranno ricercati sul territorio del Comune di Gambarogno o più in generale sul Piano di Magadino*» (M8065, pag. 5).

Il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a dichiarare il ricorso del Comune e del Patriziato di Biasca privo d’oggetto.

## 4.2 In merito al ricorso dell’Unione contadini ticinesi e del Segretariato agricolo cantonale

Il Consiglio di Stato fa presente che il ricorso è irricevibile per mancanza di legittimazione. Il PD vincola solo le autorità (art. 9 cpv 3 LPT) e contro i suoi contenuti possono ricorrere solamente i Comuni e gli altri enti interessati (artt. 16 e 13 cpv 3 LST), intesi come corporazioni di diritto pubblico, mentre l’UCT è un’associazione di categoria. Per questo motivo il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a giudicare il ricorso irricevibile.

# i lavori della commissione

## 5.1 Scambio di allegati e audizioni

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ricorrenti** | **Ricorso** | **Replica** | **Duplica CdS** | **Audizione** |
| Comune e Patriziato di Biasca | 23.06.2021 | 25.11.2021 | 22.12.2021 | 09.02.2022 |
| Unione contadini ticinesi &  Segretariato agricolo cantonale | 29.06.2021 | 25.10.2021 | 22.12.2021 | -- |

La Commissione ha proceduto allo scambio di allegati ai sensi dell’art. 109 LPAmm e ha sentito i rappresentanti del Comune e del Patriziato di Biasca, dando seguito alla richiesta formulata nel ricorso.

Nella sua replica l’UCT e il Segretariato agricolo cantonale rimostrano per il fatto che il Consiglio di Stato non li considera legittimati a ricorrere e ribadiscono le considerazioni espresse nel ricorso. In aggiunta, ricordano la volontà del popolo svizzero, manifestata in più votazioni, di conservare il territorio agricolo e si dichiarano «*convinti che è molto meglio salvaguardare il terreno agricolo che doverlo compensare*».

Anche il Comune e il Patriziato di Biasca nella loro replica confermano le domande poste in sede ricorsuale. Sostengono che il loro ricorso non è privo d’oggetto, perché la scheda V7 del Piano direttore prevede il compenso delle SAC perse per la realizzazione della discarica di Quartino 2, anche se non indica dove avverrà la compensazione, e perché «*esorbita dalla pianificazione di utilizzazione (PUC o PR) gestire le aree SAC, trattandosi di un tema tipico della pianificazione direttrice*». Essi inoltre rilevano che «*il Cantone Ticino non ha ancora allestito l'inventario cantonale delle zone SAC*. Quest’ultimo,secondo il contributo di Vincent Bays *L’inventaire cantonal des surfaces d’assolement*, «*costituisce un piano settoriale cantonale l'unico istrumento pianificatorio in grado di garantire un coordinamento efficace e, soprattutto, una gestione corretta e conforme al diritto federale di queste aree*».

Il Consiglio di Stato, in sede di duplica, dichiara che «*l’affermazione secondo cui l’eventuale compenso non sarà attuato in loco non è veritiera*», perché «*a più riprese nel Rapporto esplicativo della consultazione e nel Rapporto sulla consultazione ed esplicativo dell’adozione, si indica che saranno ricercati dei possibili compensi nel Comune di Gambarogno o più in generale sul Piano di Magadino*». Ribadisce poi che la procedura di Piano direttore stabilisce la possibilità di realizzare una discarica nel Comune di Gambarogno, senza che vi sia ancora un progetto definitivo. Non è quindi tecnicamente possibile definire a questo stadio il compenso SAC.

Il Consiglio di Stato spiega che, contrariamente a quanto affermato nella replica, il censimento cantonale delle SAC esiste ed è stato esaminato dalla Confederazione, la quale ha confermato che il Canton Ticino rispetta il contingente SAC assegnatogli. Il censimento però non è un documento con valenza pianificatoria, bensì «*un documento tecnico che fornisce una visione dello stato e dell’ubicazione delle SAC e che serve come base per prendere decisioni in merito ad atti pianificatori e progetti concreti*», secondo quanto prevede l’art. 41a LST.

Il 9 febbraio 2022 si è tenuta l’audizione dei rappresentanti del Comune e del Patriziato di Biasca. Essi ritengono fondamentale che si dia atto che il compenso per il progetto di discarica prevista nel Gambarogno non toccherà il Comune di Biasca. Auspicano si indichi chiaramente che, conformemente alle rassicurazioni date dal Consiglio di Stato nello scambio degli allegati scritti, la compensazione sarà cercata nel Comune di Gambarogno o nelle vicinanze, e non a decine di chilometri di distanza.

# Le Considerazioni della Commissione

La Commissione è concorde con il Consiglio di Stato nel ritenere il ricorso del Comune e del Patriziato di Biasca privo di oggetto. La modifica della scheda V7 ha fissato nel PD il proposito di realizzare la discarica di Quartino 2 (attività d’incidenza territoriale, che necessita di coordinamento), ma le caratteristiche di quest’ultima non sono ancora state definite; lo saranno una volta elaborato il progetto esecutivo. Solo con la pianificazione di dettaglio, nella procedura del PUC, sarà possibile determinare quantità e qualità del terreno agricolo perso e quindi trovare il luogo idoneo per il suo compenso, coinvolgendo le parti interessate e svolgendo la ponderazione degli interessi. Il ricorso stesso colloca la possibilità di compensazione tramite le nuove superfici SAC presso la Buzza di Biasca al livello di ipotesi.

La Commissione ritiene però che le obiezioni all’eventualità di compensare terreno SAC perso con terreni ricavati in un luogo distante svariate decine di chilometri siano fondate.

Come più volte ricordato dal Consiglio di Stato, l’allegato I alla scheda R7 pone quale indicazione per la pianificazione delle utilizzazioni la compensazione delle SAC, dell’area AP e dei biotopi umidi. La compensazione reale delle superfici SAC su cui sarà realizzata la discarica di Quartino 2 è quindi confermata. La Confederazione stessa, nel suo rapporto d’esame, dà per scontato che ciò avvenga. Anche la Commissione ritiene assodato che la compensazione sarà reale.

Ricordiamo che secondo l’art. 26 cpv. 2 OPT, le SAC «*sono designate in funzione delle condizioni climatiche (durata della vegetazione, precipitazioni), delle caratteristiche del suolo (coltivabilità, fertilità, equilibrio idrico) e della forma del terreno (pendenza, attitudine a una lavorazione con mezzi meccanici) come pure nel rispetto delle necessità dell’equilibrio ecologico*».

Il secondo e il terzo principio del Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture recitano rispettivamente: «*I Cantoni provvedono affinché i loro contingenti SAC siano garantiti a lungo termine*» e «*le SAC devono essere gestite in modo tale da preservarne a lungo termine la qualità*». Non si tratta quindi solo di garantire la conservazione di una certa estensione di SAC, ma fare in modo che la qualità dei terreni non subisca peggioramenti. Anche «*nell’ambito della compensazione, è importante non tenere conto unicamente della quantità, ma anche della qualità delle SAC consumate. La compensazione di suoli della medesima qualità dovrebbe sempre costituire la principale priorità*». Inoltre, «*affinché le condizioni per l’agricoltura rimangano sostanzialmente invariate, le valorizzazioni intese come una compensazione di SAC, devono essere effettuate nello stesso settore di utilizzazione e garantire almeno la stessa classe di attitudine*» (ARE, *Piano settoriale delle superfici per l’avvicendamento delle colture Rapporto esplicativo*, 08.05.2020, pag. 21 e pag. 18)

La Commissione quindi richiama gli scritti del Consiglio di Stato, citati nel rapporto, in cui assicura che saranno ricercati dei possibili compensi nel Comune di Gambarogno o più in generale sul Piano di Magadino. L’operazione andrà evidentemente svolta nel rispetto delle procedure di informazione consultazione e coinvolgendo gli enti locali toccati.

La Commissione invita a considerare attentamente anche le conseguenze della perdita di terreno per le aziende agricole. Secondo il *Rapporto tecnico Ipotesi per una discarica Quartino 2*, del giugno 2019, «*l’area SAC interessata dall’ipotesi di discarica si distribuisce su una quindicina di mappali appartenenti a diversi proprietari legati con contratti d’affitto a differenti aziende agricole*». «*Le verifiche sull’impatto aziendale dell’occupazione di territorio agricolo potranno essere approfondite nelle fasi a venire*», anche se «*verosimilmente, l’impatto a livello aziendale della sottrazione di terreni coltivati per le aziende colpite dovrebbe essere contenuto*» (pag. 28).

La Commissione giudica irricevibile il ricorso dell’UCT e del Segretariato agricolo cantonale. L'art. 13 cpv. 3 LST sancisce che «*i Comuni e gli altri enti interessati*» possono ricorrere contro il contenuto di schede e piani. Secondo la sentenza del Tribunale federale 1C\_215/2011 del 02.04.2012 può essere considerato *interessato* ai sensi dell'art. 13 cpv. 3 LST l'ente che *«svolge compiti pianificatori o che abbiano un'incidenza sull'organizzazione del territorio*», «*è toccato dal piano direttore nei suoi interessi di pubblico imperio quale autorità di pianificazione o di rilascio della licenza edilizia*», «*rientra tra le autorità per le quali il piano direttore è vincolante*». L’UCT – associazione e non ente di diritto pubblico – non soddisfa i requisiti citati.

Nondimeno la Commissione condivide le preoccupazioni dell’UCT. I terreni agricoli in Ticino diventano sempre più preziosi.

*Negli ultimi trent’anni la superficie agricola utile (SAU) è rimasta stabile attorno ai 14.000 ettari: sono 13.943 nel 2019, di cui circa l’80% è costituito da prati naturali e pascoli, situati perlopiù nelle valli e generalmente in pendenza. Per quanto concerne la ripartizione sul territorio, i dati mostrano inoltre che la SAU diminuisce soprattutto nelle zone di pianura, a seguito dell’edificazione di nuove aree d’insediamento e infrastruttura. Nel 1985 il 34% della SAU si trovava in pianura e il 66% in montagna; nel 2019 invece, la SAU in pianura si è ridotta al 29% e, di conseguenza, quella in montagna costituisce il 71%. Rispetto al 1985 le terre aperte sono diminuite del 38,6%, comportando la riduzione delle colture che vi sono tradizionalmente praticate1 (soprattutto cereali, patate e orticoltura di pieno campo), mentre sono aumentate le superfici di prati artificiali, prati naturali e colture perenni, fra cui la vigna.*

USTAT, *07 Agricoltura e selvicoltura Panoramica del tema*, febbraio 2021

È quindi importante evitare ulteriori perdite di terreni agricoli pregiati. Ricordiamo che lo scopo del *Piano settoriale delle superfici per l’avvicendamento delle colture* è che «*i suoli agricoli migliori della Svizzera vengono garantiti, nel lungo periodo, in termini sia qualitativi che quantitativi*», affinché sia assicurato un sufficiente approvvigionamento di derrate alimentari al Paese anche in periodi perturbati e in caso di grave penuria (art. 30 Legge federale sull’approvvigionamento economico del Paese - LAP e art. 26 cpv. 3 OPT). Le SAC assolvono anche un importante compito ecologico, perché contribuiscono alla conservazione delle basi naturali della vita, alla diversità dei siti naturali, alla biodiversità e al mantenimento di corridoi di collegamento.

La Commissione auspica che il censimento delle superfici idonee all’avvicendamento delle colture sia reso consultabile ai Comuni e agli altri enti interessati. I Comuni stanno affrontando – o dovranno affrontare in tempi brevi – la revisione dei loro Piani regolatori, secondo i principi della parsimonia nell’uso del suolo e dello sviluppo centripeto di qualità, per adeguarli alla revisione della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) entrata in vigore il 1° luglio 2014, e che il Canton Ticino ha recepito modificando la scheda R6 del PD. Il censimento delle SAC potrà sicuramente essere uno strumento ausiliare utile anche all’allestimento della pianificazione locale.

# Conclusioni

La Commissione invita il Gran Consiglio a dichiarare:

* privo di oggetto il ricorso del Comune e del Patriziato di Biasca
* irricevibile il ricorso dell’Unione contadini ticinesi e del Segretariato agricolo cantonale

Per la Commissione ambiente, territorio ed energia:

Omar Terraneo, relatore

Alberti - Battaglioni - Berardi - Bignasca - Buri -

Buzzi - Caroni - Cedraschi - Gaffuri - Garbani Nerini -

Garzoli - Genini (con riserva) - Lepori D. -

Pinoja - Schnellmann - Tonini

**Comune e Patriziato di Biasca**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

* + esaminato il ricorso presentato dal Comune e dal Patriziato di Biasca il 23 giugno 2021 contro le modifiche del Piano direttore n. 17 adottate dal Consiglio di Stato il 14 aprile 2021,
  + visto il messaggio 30 settembre 2021 n. 8065 del Consiglio di Stato,
  + visto il rapporto 29 settembre 2022 n. 8065R della Commissione ambiente, territorio ed energia,
  + richiamate la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 e la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013,

**decide:**

1. Il ricorso del Comune e del Patriziato di Biasca contro la scheda V7 *Discariche* è privo d’oggetto.
2. Non si riscuotono né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione.
4. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della Commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
   * Comune di Biasca
   * Patriziato di Biasca
   * Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

La Presidente: Il Segretario generale:

Luigina La Mantia Tiziano Veronelli

**Unione dei contadini ticinesi (UCT)**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

* + esaminato il ricorso presentato dall’Unione dei contadini ticinesi il 29 giugno 2021 contro le modifiche del Piano direttore n. 17 adottate dal Consiglio di Stato il 14 aprile 2021,
  + visto il messaggio 30 settembre 2021 n. 8065 del Consiglio di Stato,
  + visto il rapporto 29 settembre 2022 n. 8065R della Commissione ambiente, territorio ed energia,
  + richiamate la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 e la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013,

**decide:**

1. Il ricorso del dell’Unione dei contadini ticinesi (UCT) contro la scheda V7 *Discariche* è irricevibile.

2. Non si riscuotono né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione.

4. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della Commissione, al ricorrente e alle parti interessate:

* + Unione dei contadini ticinesi (UCT)
  + Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

La Presidente: Il Segretario generale:

Luigina La Mantia Tiziano Veronelli